



Sezione Responsabilità civile verso terzi

Chi è assicurato

Art. 4.1| Assicurato

I soggetti assicurati sono l'Assicurato indicato nel certificato di polizza e il suo nucleo familiare ovvero:

- l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela, di affinità o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi;
- i figli minori dell'Assicurato anche non conviventi.

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 4.2| Oggetto dell'assicurazione

AXA tiene indenne l'Assicurato e/o il suo nucleo familiare per la somma (capitale, interessi e spese) che deve risarcire se civilmente responsabili ai sensi di legge di danni involontariamente causati a terzi per:

- morte, lesioni corporali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito dei rischi assicurati connessi alle garanzie che seguono. Si precisa che ogni fatto accidentale che procuri un danno a terzi è coperto, salvo se non escluso nell'art. 4.10 -"Esclusioni".

L'assicurazione copre anche in caso di fatti colposi o dolosi di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, incluso il personale domestico.

Art. 4.3| Certificato di polizza

Nel certificato di polizza sono indicati: l'Assicurato con le relative informazioni, il massimale assicurato e le garanzie acquistate.

Art. 4.4| Responsabilità civile nella vita privata

La garanzia opera in conseguenza di ogni fatto accidentale, verificatosi nell'ambito della vita privata e di relazione, che causa un danno a terzi.

Alcuni esempi di rischi coperti:

nell'abitazione:

- a) la **conduzione dell'abitazione** e delle relative pertinenze;
- b) la proprietà ed uso del contenuto in genere, **apparecchi domestici, antenne televisive e/o ricetrasmittenti, parabole** radio telericeventi;
- c) la somministrazione di cibi e bevande agli ospiti;
- d) l'organizzazione di feste familiari o tra amici;
- e) l'attività di badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici per fatti inerenti alle loro mansioni;
- f) i **danni fisici** subiti da **badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici** nell'ambito delle loro mansioni, sino alla concorrenza del 50% del massimale indicato nel certificato di polizza;

nel tempo libero:

- g) la proprietà o l'uso di **biciclette**, anche elettriche, **velocipedi** in genere, **carrozine** per disabili anche a motore, golf cars e hoverboard;
- h) l'uso di camere d'albergo, di locali di villeggiatura e la conduzione dell'abitazione saltuaria con il relativo contenuto;
- i) la pratica del **campeggio**;
- j) la detenzione o l'uso autorizzato di armi nel rispetto delle norme vigenti, escluso l'impiego per la caccia;



- k) la pratica di **sport, bricolage, giardinaggio, pesca e hobby in genere, il modellismo a motore** ad esclusione dei danni causati a modelli di terzi;
- l) la proprietà e l'uso di **imbarcazioni a vela o senza motore**, lunghe fino a 6,50 mt, windsurf, surf e kitesurf;
- m) l'attività di **volontariato**;
- n) la proprietà e l'uso di **animali domestici** (es. cavalli, roditori, conigli ecc.) **ad esclusione di cani e gatti**, assicurabili nella garanzia di cui art. 4.5 – "Responsabilità per la proprietà e l'uso di cani e gatti";

nella famiglia con figli:

- o) i **fatti di figli minori** di cui i genitori debbano rispondere, anche quando si trovano **all'estero per vacanze studio**. Qualora l'Assicurato sia separato o divorziato, la garanzia è comunque operante per i fatti dei figli minori che non vivono stabilmente con lui (ad esempio poiché affidati all'altro genitore o se in affidamento congiunto anche quando il figlio viva prevalentemente presso l'altro genitore);
- p) la **mancata sorveglianza di minori** temporaneamente affidati all'Assicurato, comprese le lesioni che possono subire. Sono esclusi i danni a cose di loro proprietà o in uso;
- q) la **partecipazione**, in qualità di genitore, **agli organi collegiali scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche** per gite, manifestazioni sportive, manifestazioni ricreative nell'ambito del centro scolastico;
- r) l'**utilizzo di appartamenti o camere in affitto**, al di fuori del comune di residenza, da parte di figli studenti iscritti nello stato di famiglia dell'Assicurato al momento del sinistro;
- s) l'attività di **baby sitter** (addetti alla cura dei figli dell'Assicurato), per i fatti che riguardano le loro mansioni;
- t) i **danni fisici involontariamente causati a baby sitter**, sino alla concorrenza del 50% del massimale indicato nel certificato di polizza;
- u) i **fatti dei figli minori** dell'Assicurato quando sono **affidati a persone**, non facenti parte del nucleo familiare dell'Assicurato, che svolgono temporaneamente ed a titolo gratuito l'attività di sorveglianza.
Sono esclusi i danni cagionati a cose di proprietà o in uso al sorvegliante, mentre per i danni corporali subiti dagli stessi, resta a carico dell'Assicurato una franchigia di 1.000 euro.

Per le famiglie con figli minori la garanzia è estesa:

- v) alla messa in **moto o alla guida** di:
 1. veicoli e natanti a motore da parte di **figli minori od incapaci per legge**, all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato, limitatamente al caso in cui vi è **rivalsa** da parte dell'assicuratore della RC obbligatoria dei veicoli a motore, per **mancanza della relativa abilitazione** da parte del guidatore;
 2. ciclomotori da parte di **figli minori o incapaci per legge**, limitatamente al caso in cui l'assicuratore della RC obbligatoria non risponda per non operatività della garanzia dovuta alla **violazione delle norme di legge sul trasporto** di persone, con l'esclusione da questa garanzia dei danni a cose.
- w) inoltre i **figli minori dell'Assicurato, considerati terzi fra di loro**, quando accidentalmente si causino una lesione corporale da cui derivi un'invalidità permanente. Il risarcimento è prestato fino a 50.000 euro per anno assicurativo e con l'applicazione di una franchigia di 1.500 euro per sinistro. Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite. La garanzia deroga quanto riportato nel successivo art. 4.9 - "Persone non considerate terze".

Inoltre, la garanzia opera per i danni:

- x) materiali e diretti causati alle cose di terzi da incendio, implosione, esplosione e scoppio che derivano:
 1. dalla conduzione dell'abitazione abituale e/o saltuaria e del relativo contenuto;
 2. dall'utilizzo di camere d'albergo o locali di villeggiatura, inclusi i danni ai locali stessi ed al relativo contenuto se di proprietà di terzi;



3. dalla **pratica del campeggio** svolta all'interno di camping regolarmente autorizzati. Per questi danni il risarcimento è prestato fino a concorrenza del 25% del massimale assicurato per sinistro ed anno assicurativo;
- y) da **interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività**, conseguenti a sinistri risarcibili in base alla presente garanzia.
Per questi danni, resta a carico dell'Assicurato, una franchigia di 250 euro per sinistro. Il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo è pari al 10% del massimale indicato nel certificato di polizza.
- z) da **inquinamento accidentale dell'acqua e/o del suolo** provocato da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
Per questi danni, resta a carico dell'Assicurato, una franchigia di 500 euro per sinistro. Il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo è pari a 50.000 euro.

Art.4.5] Responsabilità per la proprietà e l'uso di cani e gatti

La garanzia opera per i danni causati a terzi da cani e gatti di proprietà o in uso all'Assicurato ed al nucleo familiare.

Se il cane assicurato viene temporaneamente affidato ad una persona esterna al nucleo familiare, sono compresi i danni che l'animale arreca alle persone, diverse dal custode, ed alle loro cose ed animali.

Per i danni a cose causati dai cani, resta a carico dell'Assicurato, una franchigia di 100 euro per sinistro.

Sono esclusi i cani di razza: Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino napoletano e di Tipo Bull Terrier quali American Staffordshire Terrier, Bull Terrier Inglese Miniatura, Bull Terrier Inglese Taglia Normale, Staffordshire Bull Terrier. Queste razze canine possono essere assicurate nella sezione Confido.

Art.4.9] Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nel suo stato di famiglia e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, tranne quanto previsto per i figli minori dell'Assicurato limitatamente alle lesioni corporali.

Inoltre, qualora l'Assicurato non sia una persona fisica non sono considerati terzi:

- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- società che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 C.C..



Art. 4.10| Esclusioni

Esclusioni comuni a tutte le garanzie precedenti (da art. 4.4 a art.4.8)

Sono esclusi i danni:

1. alle cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo;
2. alle cose che derivano da incendio, implosione, esplosione o scoppio, diversi da quelli previsti nell'art. 4.4-“Responsabilità per i fatti della vita privata” alla lettera x) e nell'art. 4.6 “Responsabilità civile per la proprietà dell’abitazione” alla lettera a);
3. ai locali ed al contenuto dell’abitazione abituale tenuta in affitto;
4. da circolazione di veicoli su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, tranne quanto previsto nell'art. 4.4 - “Responsabilità per i fatti della vita privata” alle lettere g) e v);
5. da proprietà ed uso di natanti o unità naviganti diversi da quelli descritti nell'art. 4.4 - “Responsabilità per i fatti della vita privata” alla lettera l);
6. da furto;
7. derivanti dalla proprietà dell’abitazione, salvo se acquistata la garanzia di cui art. 4.6- “Responsabilità per la proprietà dell’abitazione”;
8. derivanti dalla proprietà o uso di cani e gatti, salvo se acquistata la garanzia di cui art. 4.5- “Responsabilità per la proprietà e l’uso di cani e gatti”;
9. derivanti dall’esercizio della caccia;
10. verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se sono effettuati non a carattere amatoriale o prevedano l’impiego di veicoli a motore;
11. verificatisi nella pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
12. causati da esercizio di attività professionali, od attività comunque retribuite, svolte dall’Assicurato e/o dal proprio nucleo familiare, salvo se acquistata la garanzia di cui art. 4.8 - “Attività di B&B e/o affitta camere”;
13. conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
14. derivanti da impiego di aeromobili;
15. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
16. verificatisi in relazione alla conduzione dello studio professionale;
17. causati da presenza, detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questo derivanti;
18. derivanti da campi elettromagnetici;
19. conseguenti ad attività di volontariato di natura medica-infermieristica;
20. conseguenti a:
 - inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo diverso da quanto previsto nell’Art. 4.4 - “Responsabilità per i fatti della vita privata” alla lettera z);
 - deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d’acqua, falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
 - trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

Inoltre, solo ai fini della garanzia art. 4.6- “Responsabilità della proprietà dell’abitazione ”sono esclusi i danni:

21. da spargimento d’acqua diverso da quello conseguente a rotture accidentali di tubazioni, condutture o impianti idrici ed igienici;
22. da rigurgito di fogna conseguente a rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;
23. derivanti unicamente da umidità, stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali;
24. derivanti dalla proprietà di abitazioni diverse da quelle assicurate.



Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art. 4.13| Validità territoriale

Le garanzie “Responsabilità per i fatti della vita privata” e “Responsabilità per la proprietà e l’uso di cani e gatti” operano per il mondo intero.

Art. 4.14| Destinazione d’uso dell’abitazione

L’assicurazione è prestata a condizione che l’unità immobiliare sia adibita a civile abitazione, compresi eventuale uffici o studi professionali se coesistenti. Le eventuali dipendenze devono essere ad esclusivo servizio dell’unità immobiliare.

Art. 4.15| La manutenzione del fabbricato

L’assicurazione è prestata a condizione che l’abitazione assicurata e/o contenente le cose assicurate si trova in buone condizioni di statica e manutenzione.

Che cosa fare in caso di sinistro

Art. 4.16| Cosa fare in caso di sinistro

Il Contraente e/o l’Assicurato deve avvisare in forma scritta l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto o AXA entro 3 giorni da quando è venuto a conoscenza del sinistro, così come indicato dall’articolo 1913 C.C., comunicando tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.

Se l’Assicurato o il Contraente non rispetta gli obblighi indicati può perdere totalmente o parzialmente il diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 C.C.

Art. 4.17| Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

AXA assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.

L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L’Assicurato deve trasmettere ad AXA o all’Agenzia l’atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l’Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, AXA si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell’Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico di AXA le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite fra AXA e l’Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

AXA non riconosce spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende o delle spese di giustizia penale.



Art. 4.18| Criteri di risarcimento per l'invalidità permanente dei figli minori

Sono risarcite le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio; se all'accadimento il figlio dell'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona integra e sana.

La valutazione dell'invalidità permanente viene effettuata secondo la tabella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (e successive modifiche della tabella stessa intervenute sino al 30 giugno 2000).

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti

RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A TERZI		
Garanzia	Limite di risarcimento per anno assicurativo	Scoperto e/o franchigia per sinistro
Terzietà figli minori	50.000 euro	1.500 euro
Danni fisici involontariamente causati a badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici	50% del massimale	-
Danni fisici involontariamente causati a baby sitter	50% del massimale	-
Danni fisici involontariamente subiti dal sorvegliante temporaneo dei figli minori dell'Assicurato	Massimale assicurato	1.000 euro
Danni da incendio derivanti dalla pratica di campeggio	25% del massimale	-
Danni da interruzioni o sospensione di attività	10% del massimale	250 euro
Danni da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogna	Massimale assicurato	100 euro
Danni da inquinamento accidentale	50.000 euro	500 euro
Danni a cose causati dai cani	Massimale assicurato	100 euro